

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 9 aprile 2014)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI
Relatore di minoranza: FRANCESCO ACQUAROLI

sulle proposte di legge:

- N. 380** a iniziativa del Consigliere Trenta
presentata in data 6 dicembre 2013
NORME SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CADUTA
DALL'ALTO DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE SULLE COPERTURE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
- N. 394** a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Acquaroli, Silvetti, Binci
presentata in data 24 febbraio 2014
NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO DA
PREDISPORRE NEGLI EDIFICI

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 380

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 31 marzo 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 380 ad iniziativa del consigliere Trenta, concernente "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Dora De Mutiis (delegata da Pasquale Ubaldi) nella seduta n. 36 del 31 marzo 2014;
Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modificazioni specificatamente formulate:
 - a. al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "dei medesimi" sono inserite le seguenti: "nonché l'accesso ed il transito sulle coperture per attività di breve durata e piccola manutenzione";
 - b. alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "50 per cento" aggiungere le seguenti: "o comunque a 100 mq per coperture con superficie superiore a 200 mq in pianta";
 - c. alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: "quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra cui sistemi di ancoraggio permanenti nel rispetto dell'articolo 111, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008";
 - d. al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole: "della copertura" sono inserite le seguenti: ", deve essere redatto da uno dei soggetti di cui all'articolo 89, comma 1, lettere e) ed f), del d.lgs. 81/2008 ed";
 - e. al comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole: "dell'edificio" sono inserite le seguenti: "e in tutti i casi in cui gli interventi rendono necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto";
 - f. l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 4 bis (Improcedibilità dell'istanza)

1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), determina l'improcedibilità dell'istanza.";
 - g. al comma 2 dell'articolo 4 quater le parole: "non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 ter" sono sostituite dalle seguenti: "siano iniziati decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la seguente raccomandazione:

"È fondamentale approvare il regolamento di cui all'articolo 4 ter della presente proposta nei tempi prefissati, in modo da rendere operativa la legge".

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge detta norme di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 2
(Tipologie di intervento)

1. Le disposizioni indicate alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

- a) alle nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia per le quali è prevista l'applicazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) se tali interventi riguardano le coperture come definite all'articolo 3;
- b) alle semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici;
- c) agli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo A") o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento indicate all'articolo 22, comma 2, d.p.r. 380/2001.

Art. 3
(Definizione di copertura)

1. Per copertura si intende una delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell'ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;
- c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo A") che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
- d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
- e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall'articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Art. 3
(Definizione di copertura)

1. Ai sensi della presente legge, per copertura si intende una delimitazione superiore del-

protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.

Art. 4

(Misure di prevenzione e protezione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce con proprio regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le misure di prevenzione e protezione relative agli interventi indicati all'articolo 2 con particolare riferimento ai percorsi di accesso alla copertura, agli accessi alla copertura ed al transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture, nonché i criteri e le modalità di conformità del progetto tecnico degli stessi interventi.

l'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.

Art. 4

(Misure di prevenzione e di protezione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

- a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;
- b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 4 ter.

2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

Art. 4 bis
***(Improcedibilità dell'istanza del titolo
abilitativo edilizio)***

1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.

Art. 4 ter
(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.

Art. 4 quater
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 4 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 ter.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.

pdl n. 394

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Acquaroli,
Silvetti, Binci
presentata in data 24 febbraio 2014

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire l'esecuzione di lavori in copertura in condizioni di sicurezza.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge per copertura si intende una delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento del manto di copertura, per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento;
- c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previste dall'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
- d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
- e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall'articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Art. 4

(Misure di prevenzione e di protezione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3:

- a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;
- b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

Art. 5

(Irricevibilità dell'istanza del titolo abilitativo edilizio)

1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina l'irricevibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.

Art. 6

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, individua le prescrizioni tecniche da

adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.